



**DIGITAL LIBRARY/LA BIBLIOTECA PARTECIPATA:
 COLLEZIONI/CONNESSIONI/COMUNITÀ
 Milano, 12/13 MARZO 2015**

Fernando Venturini

Il diritto per pochi, il diritto per tutti: mito e realtà della biblioteca digitale giuridica tra professionisti e cittadini

Indice generale

1. La conoscibilità del diritto riguarda tutti.	2
2. Ma che il diritto sia conoscibile da tutti è una finzione giuridica.	3
3. Nelle biblioteche: il diritto per pochi.	3
4. Diritto e informatica: lo shock degli anni '60.	4
5. L'utopia dell'informatica giuridica: il diritto per tutti?.....	5
6. La realtà dell'informatica giuridica: il diritto per pochi.	6
7. Diritto e Internet: lo shock degli anni '90.....	6
8. L'Internet giuridico: ancora il diritto (o solo le norme) per tutti?.....	7
9. Le norme per tutti: la soluzione federalista (<i>Norme in rete</i>).....	10
10. Le norme per tutti: la soluzione centralizzata (<i>Normattiva</i>).....	10
11. Sentenze e dottrina in rete: una parte del diritto per pochi diventa per tutti?.....	11
12. I dati giuridici aperti: la materia prima del diritto per tutti?.....	14
13. Ma cosa significa diritto per tutti? Qualche ipotesi sui destinatari.....	15
14. Non solo diritto: i portali dell'amministrazione pubblica.....	18
15. Non solo Internet: il diritto per tutti (anche) nelle biblioteche.....	18

Questo contributo nasce, in primo luogo, dall'idea, apparentemente ovvia, che l'organizzazione e gli scopi di una biblioteca digitale si modellano, come per le biblioteche fisiche, sulle caratteristiche della disciplina a cui appartiene la documentazione presente nella biblioteca e, soprattutto, sulle esigenze dell'utenza per cui è stata disegnata. Quando non è chiaro o è controverso il bacino di utenza, quando si modifica nel tempo per ragioni tecnologiche o politiche, le scelte possono rivelarsi difficili o contraddittorie.

Il caso del diritto è istruttivo nel bene e nel male poiché contiene una contraddizione *in nuce* circa i destinatari dell'informazione giuridica. In questo settore, in Italia, i giuristi e gli operatori (in particolare i magistrati) hanno sviluppato elaborazioni teoriche ed esperienze applicative di grandissimo rilievo fino a costruire una specifica disciplina, l'informatica giuridica, in particolare l'informatica giuridica documentale. Alle origini e negli sviluppi di questa esperienza teorica e applicativa, vi è sempre stata una tensione tra l'esigenza di costruire le banche di dati giuridici a beneficio e per conto dei giuristi e la richiesta di utilizzare le nuove tecnologie per dare risposta alla domanda di informazione giuridica proveniente dai destinatari del diritto cioè, in definitiva, tutti i cittadini. La dialettica tra “pochi” e “tutti” è un filo rosso che ha accompagnato tutta la storia dell'informatica giuridica¹.

¹ Nella stesura di questo contributo, che si concentra quasi completamente sul caso italiano, è stato di grande utilità il volume, *L'Informatica giuridica in Italia. Cinquant'anni di studi, ricerche ed esperienze*, a cura di G. Peruginelli, M. Ragona, Napoli, Esi, 2014, a cui si rinvia per un panorama completo della storia e delle prospettive dell'informatica giuridica nel nostro paese.

Desidero ringraziare Antonella De Robbio, Lucia Panciera, Ginevra Peruginelli e Mario Ragona che hanno letto una prima versione provvisoria di questo saggio. Ringrazio inoltre Giuseppe Borrelli e Roberto Morettini della Wolters

1. La conoscibilità del diritto riguarda tutti.

Nel diritto, i documenti non sono solo strumenti per la ricerca e per l'avanzamento degli studi. La disponibilità dei documenti costituisce un problema intrinseco in quanto i documenti giuridici, in particolare le norme, sono essenziali per la conoscibilità del diritto e la conoscibilità del diritto è parte del diritto stesso, anzi ne è parte centrale in quanto alle origini della concezione democratica del potere.

E' stato detto che il diritto è il sistema operativo di una società. Si tratta di un'espressione che aggiorna un concetto antico (*ubi societas ibi jus*) poiché in ogni attività sociale vi è un aspetto giuridico che opera, nella maggior parte dei casi, all'insaputa dei protagonisti. A differenza di altre scienze sociali, l'oggetto del diritto non è una particolare attività dell'uomo. L'oggetto, in ultima analisi, è costituito dalle norme che regolano tutte le attività umane, dalle situazioni soggettive che ne derivano (diritti, obblighi, facoltà, ecc.) e dalle strutture che producono, applicano e fanno rispettare tali norme. Da questo punto di vista, il diritto interessa tutti noi in ogni momento della nostra vita, non solo in termini di conseguenze di macrofenomeni ma in modo diretto e nominativo: se entriamo nella maggiore età, se ci sposiamo, se facciamo un figlio, se avviamo un'attività aziendale, se chiediamo un mutuo, se percorriamo la strada in automobile, se ci ammaliamo ed andiamo in ospedale, se fondiamo un'associazione, se andiamo a votare, se avviamo una procedura amministrativa, ecc. In quasi tutti questi eventi della nostra vita il diritto compare e si manifesta materializzandosi in alcune norme richiamate da un documento (su carta o elettronico) o addirittura dalla voce umana (si pensi agli art. del Codice civile che ci vengono letti in chiesa o in comune)².

Se la natura del diritto è così pervasiva, diventa essenziale per tutti conoscerlo e conoscerlo significa soprattutto avere chiare le conseguenze dei propri comportamenti e anche dei propri non comportamenti (cioè delle omissioni, delle astensioni, addirittura del solo trascorrere del tempo). Questo è quello che nel diritto prende il nome di "certezza del diritto". Sembra un concetto abbastanza scontato ma la certezza del diritto è il frutto di una storia molto lunga e complessa che coincide con il passaggio dal diritto comune al diritto codificato, dall'*ancien régime* allo stato liberale moderno: far sì che le norme non siano emanate da un potere dispotico e incontrollabile e non siano applicate da giudici che nella confusione normativa interpretano liberamente³.

Nel settecento, la possibilità di conoscere le leggi fu ritenuta una delle conquiste necessarie a sconfiggere l'assolutismo, contro le professioni giuridiche depositarie di un sapere oscuro e ambiguo. Così, nell'età delle rivoluzioni, oltre alle costituzioni, nascono le pubblicazioni periodiche incaricate di pubblicare le leggi e nasce l'idea del codice, piccolo libro, possibilmente tascabile, in grado di racchiudere in un testo chiaro ed organico i diritti e i doveri del *citoyen*⁴. La costituzione, Il *Code civil*, un *giornale ufficiale* destinato alla pubblicazione delle leggi, i giudici "bocca della legge", tutto ciò, nella tradizione uscita dalla rivoluzione francese, rappresenta il nucleo di strumenti che devono garantire la certezza del diritto, indispensabile per una borghesia nascente che aveva bisogno di quella che è stata chiamata la "calcolabilità del diritto"⁵.

Kluwer Italia per un colloquio sugli sviluppi dei contenuti e le strategie di mercato dell'azienda.

² I teorici del diritto sintetizzano efficacemente: "Oggetto di regolamentazione da parte delle norme giuridiche sono tutte le azioni possibili dell'uomo: e intendiamo per 'azioni possibili' quelle che non sono né necessarie né impossibili", N. Bobbio, *Teoria generale del diritto*, Torino, Giappichelli, 1993, p. 163.

³ Sulla certezza giuridica, si veda M. Corsale, *Certezza del diritto. 1) Profili teorici*, in: "Enciclopedia giuridica", Vol. 6, Roma, Istituto dell'enciclopedia italiana, 1988, *ad vocem*.

⁴ Nel 1789 nasceva la *Gazette nationale*, poi *Moniteur universel*. Con il decreto del 14 frimaio anno II (4 dicembre 1793) la Convenzione nazionale creava il primo foglio ufficiale per la pubblicazione delle leggi: il *Bulletin des lois de la République*. Su questo si veda: Yann-Arzel Durelle-Marc, *Publier: donner à la loi sa vigueur (1789-An II)*, "[Clio@Themis](http://www.cliothemis.com/Publier-donner-a-la-loi-sa-vigueur): Revue électronique d'histoire du droit, n. 6 (2013), <http://www.cliothemis.com/Publier-donner-a-la-loi-sa-vigueur>.

⁵ "La borghesia europea, immersa nella prima rivoluzione industriale e protesa verso l'espansione e il dominio dei mercati, non può tollerare un diritto incerto o dubbio, di cui è già difficile stabilire le diverse fonti e accertare l'attuale vigore. Lo stato delle fonti semina di incognite e insidie lo svolgimento dei rapporti; favorisce l'inganno e la frode; rende incalcolabili i contegni di altri soggetti", N. Irti, *Legislazione e codificazione*, in: *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, vol. 5 (1996), *ad vocem*.

2. Ma che il diritto sia conoscibile da tutti è una finzione giuridica.

Gli strumenti per la conoscibilità del diritto sono quindi alla base dello stato di diritto e dello stato democratico. Ma è realmente così? Il diritto è realmente conoscibile attraverso i codici e la gazzetta ufficiale? E' evidente che si tratta di una finzione giuridica. Lo è sempre stata e, naturalmente, lo è oggi.

«Ad ogni osservatore attento è chiaro che il desiderio che ognuno sia in grado di essere a conoscenza del diritto non è realistico, e che il detto di diritto romano “nemo censetur legem ignorare” (si suppone che nessuno ignori la legge) è un puro frutto dell'immaginazione. E' una delle finzioni giuridiche più evidenti in assoluto, ed allo stesso tempo una delle più indispensabili, poiché se si ammettesse la scusa dell' “ignoranza del diritto”, chiunque potrebbe servirsene in ogni situazione»⁶

Nella realtà le norme *pubblicate* sono conoscibili non da tutti i cittadini ma solo da coloro in grado di reperirle, di comprenderle e di collocarle correttamente nel sistema normativo. I codici non sono più sufficienti da molto tempo perché il sistema normativo è costituito da un insieme sempre più ampio e complesso di norme di vario livello⁷. Le fonti di produzione sono molteplici, le norme sono soggette a continue modificazioni nel tempo e ciò rende non banale conoscere le disposizioni vigenti che regolano una certa materia in un determinato momento. Inoltre le norme sono oggetto di interpretazione da parte di giudici di vario livello che interpretano in modo non univoco, che colmano lacune, che creano letteralmente nuove regole. Infine, oltre alle norme e alla giurisprudenza, vi è quella che, con un termine antico, è chiamata “dottrina” e cioè l'insieme degli scritti, in parte commenti alle norme e alla giurisprudenza, prodotti da giuristi e da operatori del diritto. Anche questi influenzano la giurisprudenza e lo stesso legislatore in un processo di reciproche interazioni che sono alle origine degli sviluppi del diritto in vari settori. La modifica nel tempo dei testi normativi ed i legami con la giurisprudenza e la dottrina derivanti dal processo interpretativo e citazionale spiegano la natura sfaccettata e fortemente interconnessa del diritto che richiama immediatamente l'immagine del tessuto ipertestuale⁸. Insomma, già all'inizio del '900, un giurista francese si esprimeva in forma paradossale, scrivendo che per comprendere i testi pubblicati in Gazzetta, i cittadini dovrebbero passare la loro giornata a studiare il diritto e ogni attività sociale si fermerebbe⁹.

3. Nelle biblioteche: il diritto per pochi.

Nelle biblioteche giuridiche, fino ad un limite cronologico che possiamo fissare agli anni '90, la complessa realtà che si è descritta era ben visibile nelle collezioni su carta che dominavano le sale di lettura. Le categorie di documenti a cui abbiamo accennato erano ben distinguibili: le fonti normative (i codici, le raccolte di editori privati, la gazzetta ufficiale, le raccolte di giurisprudenza, le riviste di giurisprudenza), i trattati, le enciclopedie giuridiche, la manualistica dei vari settori, infine le opere monografiche relative alle varie branche del diritto, le riviste. Accanto a queste vi erano raccolte dalle caratteristiche particolari che si trovavano solo nelle biblioteche giuridiche: raccolte a fogli mobili di leggi e altri atti normativi per cercare di tenere aggiornato il corpus delle leggi vigenti in una certa materia e particolari strumenti repertoriali (ad es. il *Repertorio del Foro italiano*) dove fondamentalmente si cercava di raccogliere le varie tipologie di

⁶ R. C. van Caenegem, *I signori del diritto: giudici, legislatori e professori nella storia europea*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 139-140.

⁷ Prodotte da molteplici enti pubblici ma anche da organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative che costituiscono una rete globale di enti con potere regolatorio. “In effetti, il diritto è nello stesso tempo privatizzato e transnazionalizzato”, U. Beck, *La società cosmopolita: prospettive dell'epoca postnazionale*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 234. Più in generale si veda, S. Cassese, *Globalizzazione del diritto*, in: *XXI Secolo*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2009 http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione-del-diritto_%28XXI_Secolo%29/.

⁸ “Ciascun corpus documentale giuridico (legislativo, giurisprudenziale, dottrinale) ha una vastità e una ricchezza di connessioni e relazioni sia interne che verso gli altri corpora da costituire di per sé una rete fortemente interconnessa di documenti, frammenti testuali e metadati”, T. Agnoloni, *Dall'informazione giuridica agli open data giuridici*, in: *L'informatica giuridica in Italia...* cit, p. 588. <http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/CollanaSeD/sed-12/Agnoloni.pdf>.

⁹ G. Dereux, *Etude critique sur l'adage “Nul n'est censé ignorer la loi”*, “Revue trimestrielle du droit civil”, 1907, p. 529, cit. da G. Zanobini, *La pubblicazione delle leggi nel diritto italiano*, Torino, UTET, 1917, p. 17

documento intorno alle diverse materie e ai diversi istituti giuridici. Il repertorio giuridico era (ed è) uno strumento professionale di raccordo tra le diverse fonti (norme, giurisprudenza, dottrina) intorno a voci di uno schema di classificazione che non rispecchia però l'articolazione della disciplina bensì i settori oggetto di regolazione giuridica (dalla famiglia alla sanità, dai trasporti al commercio, dall'ambiente ai beni culturali, ecc) nonché una serie di concetti astratti (reato, delega, concessione, ecc.). I repertori e, più in generale, gli strumenti di sintesi del tessuto giuridico, indispensabili al giurista e agli operatori, sono sempre stati il terreno dell'editoria giuridica privata, terreno prolifico e redditizio dove alcuni editori hanno prosperato per decenni¹⁰.

Insomma, tutto in una biblioteca giuridica tradizionale era predisposto per il giurista, per lo studente di diritto, per il professionista. Dove erano raccolte tutte le fonti del diritto, il cittadino non era previsto. Il diritto c'era ma era per pochi.

Nelle biblioteche pubbliche più fortunate il cittadino poteva consultare la collezione della *Gazzetta ufficiale* (con aggiornamenti sempre incerti e mai tempestivi), poteva consultare raccolte di norme storiche o vigenti (anche in questo caso con incognite sul reale aggiornamento), poteva utilizzare i codici, qualche manuale, qualche volume divulgativo del tipo *L'avvocato per tutti*. Nel luogo per tutti (la biblioteca pubblica) il diritto non c'era o era lacunoso e incerto.

4. Diritto e informatica: lo shock degli anni '60.

In relazione al tema della conoscibilità del diritto, l'informatica suscitò un interesse vivissimo fin dai primi passi. Il diritto è stato "contaminato" dall'informatica in vario modo, secondo direzioni diverse che sono state più o meno coltivate nei vari paesi e nei vari contesti giuridici. Si è trattato di un vero e proprio shock a cui hanno fatto seguito conseguenze di notevole rilievo su tutta la filiera editoriale e documentaria.

Per quanto riguarda l'Italia, si può sinteticamente dire che l'informatica giuridica nacque negli anni '60 su di un doppio binario, il primo fortemente applicativo, legato al recupero della documentazione giuridica, in particolare della giurisprudenza e della dottrina, che vide protagonisti soprattutto l'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione e l'Istituto per la documentazione giuridica del CNR, nato nel 1968 per proseguire l'opera del Vocabolario giuridico italiano.

Il secondo filone, legato al mondo accademico e alla riflessione di teorici e filosofi del diritto come Vittorio Frosini, Mario G. Losano, Luigi Lombardi Vallauri, ha indagato i rapporti tra diritto e nuove tecnologie per i riflessi sull'attività e sulla mentalità degli operatori giuridici, per la possibilità di formalizzare il ragionamento giuridico e di automatizzare le procedure amministrative o i sillogismi alla base delle decisioni giurisprudenziali in una prospettiva cibernetica o di intelligenza artificiale¹¹. Nella fase pionieristica, e fino agli anni '70, i due filoni si sono intrecciati e alimentati reciprocamente, come dimostra l'attività dell'Istituto per la documentazione giuridica che ha progressivamente esteso le ricerche di carattere teorico e metodologico relative anche alla lingua del diritto e alla logica giuridica fino a modificare la propria denominazione e diventare, nell'ottobre 2001, Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica.

Soffermandoci sulle esperienze applicative, negli anni '60, all'interno della Corte di cassazione, alcuni magistrati (tra i quali Renato Borruso, Vittorio Novelli, Errico Laporta, Alessandro Falcone, Ugo Berni

¹⁰ Nel mondo del diritto giurisprudenziale (*common law*) vi sono i *Digests* e gli indici citazionali (*Citators*) che svolgono una funzione simile e che consentono di ricostruire la catena delle decisioni giurisprudenziali. L'uso di questi strumenti è talmente radicato che nel gergo giuridico statunitense i verbi *Shepardising* e *KeyCiting* indicano la ricerca dei precedenti giurisprudenziali e derivano dall'uso dei repertori Shepard e KeyCite (rispettivamente degli editori Lexis e Westlaw). Per un'analisi dell'impatto che può avere sulla ricerca giuridica il passaggio dal paradigma del repertorio a quello della ricerca *full text* si veda Carol M. Bast, Ransford C. Pyle, *Legal research in the computer age: a paradigm shift?*, "Law library journal", 2001, n. 2.

¹¹ Sui motivi dell'interesse per i teorici del diritto cfr. Giancarlo Taddei Elmi, *L'informatica giuridica tra disciplina e insegnamento*, in: *L'informatica giuridica in Italia...*, cit. p. 77: "Forte è [...] l'attenzione dei filosofi per almeno tre motivi. Sotto il profilo sociologico ci si pone l'interrogativo di come e quanto la macchina può incidere sul lavoro del giurista; sul piano teorico l'uso del calcolatore nel diritto costringe e consente una rivisitazione rigorosa del ragionamento giuridico e di tutte le fasi del processo decisionale; a livello filosofico, il calcolatore riporta in modo prepotente alla ribalta il problema cervello-mente e quello della differenza ultima tra uomo e macchina. Anche i problemi *de iure condendo* posti dall'uso del calcolatore per i teorici del diritto risultano sempre più attraenti".

Canani, ecc.) cercarono di riappropriarsi dell'informazione giurisprudenziale, fino ad allora sostanzialmente in mano ai privati (riviste, repertori di giurisprudenza), portandola all'interno della giurisdizione. Il dato, in questa prima fase, era la sentenza o meglio la massima redatta dall'Ufficio del massimario della Corte di cassazione¹². Fu creato il Centro elettronico di documentazione (CED) ed il sistema Italgire Find che, alle sue origini, era costituito da una biblioteca di giurisprudenza intesa come una biblioteca di massime, a cui si aggiunsero successivamente altri documenti a testo pieno, in primo luogo le leggi. Poi si cominciò a lavorare su ogni altra tipologia di documenti cercando di utilizzare l'informatica per ricostruire l'intero tessuto della documentazione giuridica (giurisprudenza, norme di ogni livello, generali e di settore, atti amministrativi generali, dottrina) teorizzando la necessità di accedere al cosiddetto "dato giuridico globale". Per quanto riguarda l'informazione bibliografica, sui terminali del CED della Cassazione furono ben presto consultabili anche i dati bibliografici tratti dalle riviste giuridiche e raccolti dall'Istituto per la documentazione giuridica in una banca dati denominata DOGI e i volumi di interesse giuridico tratti dalla Bibliografia nazionale italiana tramite accordi con l'ICCU.

Ma, come si è detto, l'informatica, fin dall'inizio, non fu solo finalizzata alla gestione di una produzione di documentazione giuridica non più controllabile con gli strumenti tradizionali. Fu paragonata all'invenzione della stampa e interpretata come l'avvio di una nuova stagione del diritto. Alcuni magistrati della Corte di cassazione pensavano, sia pure in linea teorica, che attraverso l'informatica si potesse superare la discrezionalità e l'incertezza dell'applicazione giurisprudenziale del diritto, che la legge, opportunamente formalizzata, potesse presentarsi come un sillogismo da applicare in modo automatico. E che, su queste basi, si potessero creare sistemi esperti, sia pure limitati ad ambiti circoscritti, in grado di applicare le norme al caso concreto senza intermediazione umana. C'è da dire che queste riflessioni si collocavano in un momento storico di conflittualità all'interno dell'ordine giudiziario dove una nuova generazione di magistrati (nel 1964 nacque la corrente di Magistratura democratica) si batteva per una visione "progressista" della giurisprudenza contro il formalismo giudiziario e contro il modello del giudice "bocca della legge" nell'intento di realizzare nella giurisprudenza i valori di fondo della Costituzione. Perciò l'idea dell' "automa giuridico", del passaggio automatico dalla norma alla sentenza o anche, in termini più limitati e concreti, l'automazione dell'archivio delle massime della Cassazione e la sua consultabilità in tutti i distretti giudiziari sembravano sostenere lo status quo legislativo e la giurisprudenza più conservatrice¹³.

5. L'utopia dell'informatica giuridica: il diritto per tutti?

E' interessante notare che nel fervore dei primi sviluppi dell'informatica giuridica, si afferma anche l'idea che il diritto possa essere finalmente avvicinato al cittadino superando le mediazioni dei professionisti, siano essi giudici o giuristi. Spunti in questo senso si ritrovano in alcune delle relazioni al secondo convegno del CED della Cassazione non a caso dedicato al tema dell'informatica giuridica "al servizio del paese"¹⁴. Ma tale prospettiva di uso "democratico" dell'informatica giuridica trova la sua espressione più chiara e più "utopica" in un articolo di Luigi Lombardi Vallauri allora direttore dell'Istituto per la documentazione giuridica del CNR, il saggio *Democraticità dell'informazione giuridica e informatica*, pubblicato nel 1975,

¹² La massima non è l'*abstract* di una sentenza bensì la sintetica descrizione di un principio giuridico che si può dedurre dalla sentenza della Corte di cassazione (una stessa sentenza può avere più massime). Cioè non è (solo) un metadato utile per raggiungere il testo integrale della sentenza ma ha una sua autonomia documentaria largamente utilizzata in primo luogo dagli stessi magistrati di Cassazione e poi da tutti gli operatori attraverso la pubblicazione nelle riviste di giurisprudenza.

¹³ Si veda l'intervento del ministro della giustizia Guido Gonella in occasione del primo convegno del CED della Cassazione dove non a caso si accenna criticamente all'interpretazione evolutiva delle leggi: "la legge deve essere uguale per tutti anche nella sua interpretazione, anche nella sua applicazione. Solo così si può avere una effettiva uguaglianza che non è garantita dalla fantasia interpretativa o dalla faziosa utilizzazione della legge per finalità extragiuridiche": *Atti del convegno sulla diffusione delle informazioni giuridiche con l'ausilio degli elaboratori elettronici: inaugurazione del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, Palazzo dei congressi, Roma, 13-14-15 febbraio 1973*, Roma, Inforav, 1973, p. 16.

¹⁴ Corte suprema di cassazione, Centro elettronico di documentazione, *2° convegno sul tema: L'informatica giuridica al servizio del Paese, Roma, Palazzo dei congressi - EUR, 1-2-3 giugno 1978*, Roma, Studio Ega Congressi, [1978?], 3. vol.

sul primo numero della rivista dell'Istituto "Informatica e diritto". In questo articolo, si parte dall'idea che "L'informatica o sarà democratica o non sarà giustificata veramente"¹⁵ e che i campi di applicazione "sono perciò quelli dove si hanno buoni motivi di temere coaguli di potere tecnico". Si pongono così le basi teoriche di un sistema di reperimento dell'informazione giuridica tendenzialmente orientato al cittadino, denominato *Sistema d'Informazione Giuridica Nazionale* (SIGN) basato su precisi presupposti organizzativi e tecnico-informatici. "Tra i primi, il più saliente è la formazione di una rete, accessibile a tutti e coestensiva al territorio italiano, di 'giuristi condotti', di 'giuristi in camice bianco' che stanno accanto ai terminali del SIGN e forniscono consulenza giuridica quasi gratuita" [...] Per quanto riguarda gli aspetti informatici, Lombardi Vallauri auspicava "il superamento dell'esoterismo superfluo, del "giuridichese", delle barriere linguistiche; la riduzione selettiva dell'eccesso di informazione, del "rumore", pur considerando attentamente non solo la letteratura specialistica alta ma anche la letteratura minore e la stampa di opinione; la fornitura di *abstract* dotati dei requisiti di chiarezza, autenticità, rilevanza; e soprattutto il reperimento, "conversazionale", dell'informazione "a partire dal problema giuridico concreto, dalla situazione di vita". Nell'articolo di Vallauri su cui torneremo, sono anticipati in modo sorprendente e suggestivo molti temi (e molte soluzioni) dell'attuale dibattito sui sistemi di reperimento dell'informazione in rete e sulla divulgazione dell'informazione giuridica ed istituzionale.

6. La realtà dell'informatica giuridica: il diritto per pochi.

Al di là di queste suggestioni rimaste isolate, anche perché troppo avanzate rispetto alle potenzialità tecniche di quella fase, tutta l'attività del CED della Cassazione si concentrò sullo sviluppo di un sistema professionale molto sofisticato, modellato sulle esigenze del ceto dei giuristi ed in particolare dei magistrati, con esiti di grandissima originalità che misero la realtà italiana in una posizione di assoluta avanguardia in Europa ma che restarono inevitabilmente all'interno del mondo delle professioni giuridiche¹⁶. L'informazione giuridica fu in larga parte informatizzata ma ancora per pochi, anche perché per pochi era la tecnologia informatica su cui si poggiava. Sulla stessa linea di sviluppo, nacquero altri sistemi professionali come quello del Poligrafico dello Stato per gestire la *Gazzetta Ufficiale* e per rispondere all'esigenza di pubblicare testi coordinati delle leggi (sistema Guritel), della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Più tardi, in particolare dopo la legge 142 del 1990, nacquero i sistemi informativi delle Regioni. Intanto, l'editoria privata sviluppa i suoi primi filoni di editoria elettronica tutti orientati al mondo dell'avvocatura, degli studi professionali, della pubblica amministrazione soprattutto regionale e locale. Si crea una divisione del lavoro in cui tutti trovano un vantaggio ma nel quale il cittadino comune, il non professionista, non ha praticamente nulla di diverso dalle tradizionali fonti cartacee. Solo dalla diffusione dei primi CD-Rom giuridici (la versione su disco di *Leggi d'Italia* della De Agostini è del 1989), in qualche biblioteca diventa possibile consultare la legislazione vigente in una forma più comoda della collezione a fogli mobili.

7. Diritto e Internet: lo shock degli anni '90.

Con la diffusione di Internet anche nel nostro paese – diciamo dalla metà degli anni '90 - la documentazione giuridica entra in un contesto del tutto diverso. Se la telematica era stata una componente essenziale del sistema Italgire Find poiché, tramite linee dedicate, al sistema della Cassazione accedevano tutti i magistrati e le reti di altre istituzioni pubbliche, ora la telematica crea un'infrastruttura a disposizione di chiunque abbia una linea telefonica. Il diritto comincia ad invadere la rete in quanto emergono le infinite connessioni tra la vita sociale, rappresentata dai contenuti presenti in rete, e il diritto. Gli utenti della rete citano il diritto vigente e discutono le riforme, le politiche legislative nei vari settori. Cercano in rete i produttori e le fonti

¹⁵ L. Lombardi Vallauri, *Democraticità dell'informazione giuridica e informatica*, "Informatica e diritto", 1975, n. 1, p. 2. Sulla conoscibilità del diritto si veda anche: G. Trivisonno, *Prime note sul problema della conoscibilità del diritto e sulle nuove prospettive offerte dall'informatica giuridica*, "Informatica e diritto", 1976, n. 1, p. 113-127.

¹⁶ Per un bilancio recente si veda F. Fiandanese, *Il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di cassazione*, in: *L'informatica giuridica in Italia...*, cit., p. 151-168. Negli anni '80, nel suo noto *Handbook of legal information retrieval*, Amsterdam, Elsevier, 1984, Jon Bing giudicava l'Italia "the country where the enthusiasm is highest and the activity broadest in Europe" per quanto riguarda i servizi di informazione giuridica, e Italgire Find "the largest such system in Europe", p. 397 e 401.

del diritto, cercano i documenti (le norme, le sentenze) presso il Parlamento, presso i Tribunali, ecc. Cercano commenti, sintesi, consulenze giuridiche, ecc. Trovano poco perché quasi tutto è chiuso nei grandi archivi professionali informatizzati (Cassazione, Poligrafico dello Stato, camere, regioni). Poiché il cittadino tende a cercare l'informazione giuridica dove ritiene che sia prodotta, ecco che i siti degli enti (comuni, regioni, ministeri, enti di settore, autorità indipendenti, ecc.) creano pagine di informazione giuridica, soprattutto normativa, che però è difficilmente coordinabile, spesso non è tempestivamente aggiornata e, alla lunga, genera confusione. Nascono iniziative spontanee talvolta stravaganti come la possibilità di consultare la Gazzetta Ufficiale sul sito del Comune di Jesi. In estrema sintesi, Internet crea un'improvvisa e crescente domanda di informazione giuridica che, per la latitanza e lo scarso coordinamento delle istituzioni, si trova di fronte al problema dell'affidabilità, della stabilità e del valore legale del dato.

8. L'Internet giuridico: ancora il diritto (o solo le norme) per tutti?

In questa nuova situazione era inevitabile che riemergessero le istanze “democratiche” dell'informatica giuridica e che la rete fosse intesa come lo strumento decisivo per consentire finalmente la piena conoscibilità dei dati giuridici da parte dei cittadini. Si torna ad immaginare che nella rete globale il diritto possa essere finalmente per tutti e non solo per pochi e lo si immagina in una prospettiva di disintermediazione. Così come nell'Europa dell'illuminismo si immaginava un cittadino in grado, attraverso un piccolo libro tascabile e scritto in modo comprensibile, di conoscere il diritto che lo riguardava, così ora si immagina un cittadino munito di computer e di accesso a Internet.

La potenzialità di Internet non è colta subito dai vecchi protagonisti dell'informatica giuridica ma, in un primo momento, da nuovi protagonisti, da avvocati e (ancora) magistrati che diventano i “profeti” del web giuridico, si fanno fautori di una democratizzazione dell'informazione giuridica intesa come disponibilità per tutti del dato giuridico, utilizzano perfino una terminologia del tutto nuova rispetto a quella dell'informatica giuridica tradizionale e non solo per ragioni tecniche¹⁷. Tra i protagonisti più noti provenienti dal mondo delle professioni giuridiche, vi sono il magistrato del Tar di Catania Francesco Brugaletta, molto attivo fino ai primi anni del 2000, fondatore nel 1996 della rivista *Diritto & diritti* all'indirizzo www.diritto.it ed autore di una fortunata guida al diritto in rete pubblicata in quattro edizioni dal 1998 al 2003¹⁸; gli avvocati Valentino Spataro, Alessandro Buralli (fondatore del sito *Altalex*), Luca M. de Grazia, Giorgio Rognetta; il giornalista Manlio Cammarata fondatore della rivista *Interlex*. Anche il mondo accademico e della ricerca vede nuovi protagonisti come Giovanni Pascuzzi¹⁹, Pasquale Costanzo, Giovanni Ziccardi²⁰, Giovanni Virga (fondatore del sito *Giust.it*), Giacomo Oberto²¹, mentre con più fatica l'impatto di Internet sulla pratica e sulla ricerca giuridica si fa strada negli ambienti legati alle grandi banche dati pubbliche e al mondo dell'informatica giuridica. In particolare, i temi della piena accessibilità dell'informazione giuridica alla cittadinanza arrivano con ritardo e non senza contrasti nella letteratura di settore. Interessanti sono gli atti del Convegno del CED del settembre 2000, alla vigilia della ristrutturazione delle banche dati Italgiure-Find²² dove Ettore Giannantonio (magistrato di Cassazione e professore di informatica giuridica presso la LUISS, scomparso pochi mesi prima della pubblicazione degli atti) poteva esprimere l'auspicio che le banche dati del

¹⁷ Si pensi all'uso della radice *cyber* che appare a molti giuristi informatici della prima ora, come Renato Borruso, un calco letterario senza alcuna utilità: “se può servire ad impressionare i profani, non giova affatto a capire la telematica e a favorirne lo sviluppo. E' bene dunque evitare, quanto più possibile, di usarla, riservando la nozione di *cibernetica* alla sostituzione dell'uomo con il computer”, R. Borruso, S. Russo, C. Tiberi, *L'informatica per il giurista: dal bit a Internet*, 3. ed., Milano, Giuffrè, 2009, p. 433.

¹⁸ F. Brugaletta, *Internet per giuristi: la prima guida italiana alle informazioni giuridiche on line*, Napoli, Simone, 1998.

¹⁹ G. Pascuzzi, *Cyberdiritto: guida alle banche dati italiane e straniere alla rete Internet e all'apprendimento assistito da calcolatore*, Bologna, Zanichelli, 1995.

²⁰ G. Ziccardi, *Il diritto in Internet: cibernazio e risorse giuridiche per il professionista del diritto*, Modena, Mucchi, 1999.

²¹ Di notevole interesse per la sezione di informatica giuridica il sito personale: <http://giacomoooberto.com/>.

²² Gli atti furono pubblicati nel volume: *Le banche di dati giuridici: atti del convegno organizzato dal C.E.D. della Corte di Cassazione*, Milano, Giuffrè, 2002.

CED diventassero “patrimonio comune di tutti i cittadini”²³ mentre il prof. Zeno Zencovich teorizzava il diritto all'informazione giuridica²⁴. Ma dove, nello stesso tempo, si percepivano i distinguo di Renato Borruso e di Francesco Di Ciommo legati alla qualità del dato giuridico e alle complessità della ricerca²⁵. In tale occasione, l'allora direttore del CED, Massimo Genghini, accennava alle sollecitazioni ricevute dal Ministro della Giustizia, Giovanni Maria Flick, per rendere gratuito l'accesso agli archivi della Cassazione e introduceva il concetto di “informazione giuridica di base” che avrebbe potuto essere resa liberamente disponibile attraverso Italgire-Find, facendola coincidere, in modo non del tutto chiaro, con l'informazione non elaborata²⁶.

In questa fase, l'informatica giuridica italiana presta scarsa attenzione al dibattito internazionale sul tema del libero accesso al diritto. Si consideri che risale al 1992, con la nascita del *Legal Information Institute* presso la Cornell Law School, la prima esperienza di accesso libero al diritto tramite Internet²⁷. A queste seguono le esperienze canadesi e australiane che danno vita a grandi contenitori di dati giuridici in rete. Nel 2002 nasce l'associazione dell'accesso libero al diritto e nello stesso anno si ha, nel corso della quarta Conferenza “*Law via Internet*”, la dichiarazione di Montreal e la stipulazione della *Dichiarazione sul libero accesso all'informazione giuridica* dove si afferma che l'informazione giuridica pubblica “di tutti i paesi e delle istituzioni internazionali” deve essere considerata “proprietà digitale collettiva” e deve essere accessibile “in modo gratuito e senza fini di lucro”²⁸.

Non si trova traccia di queste esperienze e di questo dibattito nella letteratura italiana di quegli anni

²³ E. Giannantonio, *Unità e pluralità delle banche dati giuridiche*, ivi, p. 31: “E' necessario [sic], quindi, una nuova legge che consideri le banche di dati giuridici del Centro come patrimonio non già di questo o di quell'organo dello Stato, e neppure dell'amministrazione nel suo complesso, ma patrimonio comune di tutti i cittadini; che qualifichi e organizzi il servizio di informatica giuridica come servizio pubblico; che riconosca il diritto soggettivo di ciascun cittadino ad ottenere l'informazione giuridica gratuitamente e senza la necessità di alcun atto di concessione o comunque di alcun provvedimento amministrativo”.

²⁴ V. Zeno Zencovich, *Il diritto del cittadino all'informazione giuridica*, ivi, p. 15-19.

²⁵ Nella prefazione al volume, Renato Borruso scriveva che “il Convegno ha riconosciuto la necessità che la ricerca della documentazione giuridica in banche-dati sia fatta, quando si vogliono selezionare «documenti ignoti», personalmente solo da professionisti del diritto, previa, ovviamente, l'assimilazione da parte loro quanto meno della *filosofia* del sistema”, ivi, p. xiv. Nell'introduzione, Di Ciommo si soffermava sull'anarchia dell'offerta giuridica in rete e sulla necessità di rendere compatibile il mercato dell'informazione giuridica con l'esigenza di affidabilità dei dati: F. Di Ciommo, *L'informazione giuridica nell'era digitale: un trade-off inevitabile tra quantità e attendibilità?*, ivi, p. xv-xxiv. Le perplessità di Borruso sono espresse con chiarezza in un'intervista a Manlio Cammarata del maggio 1997: <http://www.interlex.it/accesso/mc173.htm>: “Non credo che Internet sia una parola magica grazie alla quale risolvere tutti i problemi. [...] Il problema è delicato, perché si dovrebbe anche stabilire la gratuità assoluta della ricerca. Ma - perché non dirlo? - la gratuità sarebbe un siluro contro l'editoria giuridica privata. È noto che il grosso dei guadagni dell'editoria giuridica privata non è dato dai libri di alto valore scientifico, ma dalle pubblicazioni di immediata informazione. In tutti i paesi del mondo è così, che io sappia. Ciò non vuol dire che io non mi auguri un'attenuazione delle tariffe praticate dal CED e un aumento dei soggetti ammesso a fruire gratuitamente dei suoi servizi. Ma, anche ad ammettere che il servizio sia gratuito, rimane il fatto che sia accessibile a chi ha una conoscenza approfondita del diritto. Io vorrei tanto essere capace di inventare un sistema così semplice da poter essere accessibile anche all'uomo della strada”.

²⁶ “Poteva continuare ad essere a pagamento esclusivamente quel valore aggiunto, cioè quel *quid* che poteva consistere nella elaborazione dei dati, nel collegamento dei dati, ma il dato fondamentale risultante dall'esistenza della norma, e dall'esperienza della giurisprudenza e delle giurisprudenze superiori, doveva essere fornito a tutti gratuitamente”, M. Genghini, *Introduzione ai lavori*, ivi, p. 7-8.

²⁷ Cfr. G. Peruginelli, *L'accesso libero al diritto nel mondo: protagonisti e tendenze*, in: *L'informatica giuridica in Italia...*, cit., p. 556. Questo articolo ricostruisce puntualmente la storia del movimento. Si veda anche G. Greeleaf, A. Mowbray, P. Chung, *The meaning of “free access to legal information”: a twenty year evolution*, “*Journal of open access law*”, 2013, n. 1 <http://ojs.law.cornell.edu/index.php/joal/issue/view/2>.

²⁸ Per “informazione giuridica pubblica” deve intendersi quella “prodotta dagli organismi pubblici che hanno l'obbligo di creare il dato giuridico e di renderlo pubblico”. Per quanto riguarda la dottrina si auspica che la letteratura giuridica “prodotta con finanziamenti pubblici” sia accessibile gratuitamente e che in particolare l'accesso alla dottrina prodotta in ambito accademico sia assicurato “da depositi istituzionali, da Istituti di informazione giuridica e da altri canali”. Il testo completo in appendice a S. Peruginelli, *L'accesso libero al diritto...*, cit.

sull'informazione giuridica in rete: nessuna citazione, ad esempio, nei libri di Brugaletta, Pascuzzi, Ziccardi che sembrano orientati, soprattutto, a divulgare gli strumenti di rete presso il ceto dei professionisti e degli studiosi; nessun contributo nella rivista "Informatica e diritto" pubblicata dall'ITTIG. Quest'ultimo, peraltro, solo "dal 2006 [...] sostiene il libero accesso all'informazione giuridica in Italia e coopera con gli altri LIIs per la creazione di un'unica rete europea"²⁹.

Tuttavia, anche in assenza di riferimenti al dibattito nato negli Stati Uniti, il tema dell'accessibilità dell'informazione giuridica, in particolare di quella normativa, entra nelle varie agende legate allo sviluppo dell'*e-government* in Italia, anche in relazione alla pubblicazione, nel 1998, del *Libro verde dell'Unione europea sull'informazione del settore pubblico*³⁰, e, ancora prima, entra nel dibattito politico e giornalistico della cosiddetta "seconda repubblica" insieme al tema della trasparenza che trova uno straordinario amplificatore in Internet. Il diritto di accesso alla legge attraverso Internet fu sollevato per la prima volta da Francesco Brugaletta nel Forum multimediale "La società dell'informazione" (aprile 1995) e successivamente ripreso con numerosi interventi di cui si può avere un'idea consultando l'archivio di Interlex³¹ ed il volume, a cura di Brugaletta e Francesco M. Landolfi, *Il diritto nel Cyberspazio: tendenze, testi e protagonisti nel web giuridico italiano*³². Queste sollecitazioni interne ed esterne, trovarono una prima risposta alla fine degli anni '90 con alcune prese di posizione politiche³³ e con il progetto *Norme in rete*.

9. Le norme per tutti: la soluzione federalista (Norme in rete).

Il progetto *Norme in rete* nacque nel 1999 all'interno dell'AIPA (l'allora Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione) e del Ministero di grazia e giustizia e il coordinamento tecnico dell'ITTIG, per cercare di dare una risposta all'esigenza di accessibilità della documentazione normativa ormai diffusa in modo incontrollato nei siti delle amministrazioni pubbliche senza alcuna garanzia di affidabilità, aggiornamento e stabilità.

²⁹ G. Peruginelli, *L'accesso libero al diritto...*, cit., p. 558. Un primo momento importante di questa nuova sensibilità è l'organizzazione da parte dell'ITTIG del Convegno organizzato a Firenze nell'ottobre 2008, *Law via the Internet. Free access, quality of information, effectiveness of rights*, G. Peruginelli, M. Ragona eds., Firenze, European Press Academic Publishing, 2009.

³⁰ *L'informazione del settore pubblico: una risorsa fondamentale per l'Europa - Libro verde sull'informazione del settore pubblico nella società dell'informazione* ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/econtent/docs/gp_it.pdf

³¹ Per una sintesi relativa agli anni '90, cfr. *La legge in rete: quattro anni di interventi* <http://www.interlex.it/accesso/4anni.htm>.

³² Napoli, Simone, 1999.

³³ La Camera, con una risoluzione approvata il 19/10/1999 (n. 6-00119), impegnò il Governo «a promuovere l'operatività di strumenti informatici che consentano la consultazione gratuita da parte dei cittadini sulla rete Internet del testo della legislazione vigente aggiornato in tempo reale, destinando ai relativi progetti adeguate risorse finanziarie e dando priorità alle iniziative immediatamente attuabili: si indicano a tal proposito il progetto "norme in rete" promosso dall'AIPA e la messa a disposizione via Internet a titolo gratuito del testo della Gazzetta ufficiale». Nella Legge Finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388) l'art. 107 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di "un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo". Infine nel Piano di azione di *e-government* 2000-2002 alcune azioni furono dedicate alla predisposizione di strumenti di accesso gratuito alla documentazione giuridica. In particolare: 1. L'azione 5.1.2 (Portale unificato delle norme): "A partire dal prototipo sperimentale "Norma in Rete", già operativo, verrà realizzato il Portale unificato delle norme per facilitare ed unificare l'accesso alla documentazione di interesse normativo e giuridico già disponibile sui numerosi siti [...] Disponibilità del servizio 2Q 2001. Costo 20 mld". 2. L'azione 5.1.3 (Banca dati della Cassazione): "La Corte di Cassazione dispone di una banca dati giuridica centralizzata, che contiene documenti di natura normativa, giurisprudenziale e di dottrina fornite da varie fonti. Il sistema di ricerca è molto ricco di funzionalità, ma tecnologicamente datato. L'architettura del sistema sarà adeguata alle tecnologie Internet per favorire l'accessibilità, rendere il servizio gratuito e consentire l'indicizzazione dei documenti tramite il motore di ricerca del Portale unificato delle norme. Disponibilità del servizio 3Q 2001. Costo 1,5 mld". 3. L'azione 5.1.4 (Gazzetta Ufficiale): "L'obiettivo di questa azione è di rendere possibile l'accesso gratuito in linea alla Gazzetta Ufficiale, consentendone l'indicizzazione dal motore di ricerca del Portale unificato delle norme. Disponibilità del servizio 4Q 2001. Costo 10 mld".

L'idea di *Norme in rete* era piuttosto semplice e partiva da un'analisi della situazione esistente. Poiché moltissimi enti pubblicavano elenchi e archivi di norme, si poteva pensare ad un motore di ricerca specializzato in grado di sviluppare ricerche tra i contenuti di tutti i siti partecipanti basandosi "sulla condivisione di standard documentali d'identificazione e di descrizione dei contenuti"³⁴. Furono così definiti alcuni standard tecnici sia per la rappresentazione dei documenti normativi, sia per la loro identificazione univoca in rete a prescindere dalla localizzazione fisica (URN:NIR) e fu creato un portale di accesso alle norme³⁵. Al progetto parteciparono molti enti tra cui la Camera dei deputati e il Senato con i loro elenchi di leggi e con l'archivio di leggi regionali, il Ministero delle finanze con il suo archivio di delibere CIPE e altri atti, alcune regioni, ecc. Non partecipava il Poligrafico dello stato con la Gazzetta Ufficiale ed inizialmente non erano raggiungibili i contenuti degli archivi della Corte di cassazione che pure si avviava ad utilizzare gli standard NIR per reingegnerizzare i database Italgire Find. Successivamente, con il DPR 17 giugno 2004 n. 195 si stabiliva l'accesso gratuito agli archivi del CED "della legislazione e dei provvedimenti della Corte costituzionale" e anche l'archivio *Lex* (legislazione nazionale in testo storico) diventava interrogabile dal motore *Norme in rete*. Ma è evidente che l'assenza della Gazzetta ufficiale e di un archivio di testi legislativi coordinati rendeva aleatoria ogni ricerca.

In sintesi, *Norme in rete* aveva scelto una soluzione completamente decentrata e reticolare per standardizzare e rendere interrogabili da un unico punto i contenuti degli archivi informatizzati di tipo professionale (il diritto "per pochi") già accessibili o che via via si sarebbero resi disponibili a tutti. Il progetto necessitava, anche solo per l'informazione di tipo normativo, di un fortissimo coordinamento e di notevoli investimenti sia per diffondere i necessari standard tecnici presso tutti i partners, sia per riconvertire gli archivi al momento disponibili nei più diversi formati, rendendo evidenti le difficoltà di costruire, nel nuovo ambiente di rete, quell'approccio globale al dato giuridico tipico degli ambienti professionali.

10. Le norme per tutti: la soluzione centralizzata (*Normattiva*).

Il superamento di *Norme in rete*, il cui portale omonimo resta operativo dal 2000 al 2008, si lega strettamente alle politiche di riordino e di semplificazione della legislazione italiana, che, con alterne vicende, si sviluppano soprattutto a partire dagli anni '90 e trovano un forte impulso nel già citato art. 107 della Legge finanziaria del 2001 che prevedeva "iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo". Dopo l'esperienza di *Norme in rete* si virò decisamente per un approccio centralizzato che sfrutta una delle principali banche dati professionali, cioè sfrutta il diritto per pochi estendendolo a tutti con (anche) tutti gli inconvenienti del caso. Dal marzo 2010 nasce la banca dati di legislazione a testo vigente denominata *Normattiva*, completamente basata sull'archivio informatizzato di testi aggiornati del sistema Guritel dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato con il quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio ha stilato un specifico accordo³⁶. *Normattiva* si presenta, al momento attuale, come una banca dati che non nasconde

³⁴ E. Francesconi, *Il web semantico e la rappresentazione della conoscenza giuridica*, in: *L'informatica giuridica in Italia...*, cit., p. 570.

³⁵ Sugli sviluppi del progetto NIR si vedano i numeri speciali di "Informatica e diritto", 2000, n. 1 e 2001, n. 1 reperibili all'indirizzo <http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/AttivitaEditoriale/InformaticaEDiritto/Ricerca.php>.

³⁶ Come si è detto, la banca dati di normativa vigente si colloca alla fine di un lungo processo di razionalizzazione normativa che parte con la legge 246 del 2005 che prevedeva la ricognizione di tutte le norme vigenti e successivamente l'attivazione di un meccanismo cosiddetto di "ghigliottina" in base al quale, stabilite le norme antecedenti al 1 gennaio 1970 da mantenere in vigore, tutte le altre, non espressamente richiamate, sarebbero state automaticamente abrogate. Dopo alterne vicende, a questo meccanismo veniva data attuazione con il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, *Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*. Attualmente *Normattiva* presenta l'intero corpus normativo del periodo repubblicano, pubblicato dal 1946 a oggi, ed una parte del corpus normativo di epoca monarchica, pubblicato dal 1936 al 1945: per ogni atto è possibile visualizzare le modifiche subite nel tempo con le corrispondenti date di validità (cosiddetta multivigenza). *Normattiva* prende in considerazione gli atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale, come ad esempio leggi, decreti-legge, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica dotati di numero, cioè

certamente le sue origini strettamente professionali come dimostrano le sofisticate modalità di gestione della vigenza nel tempo, la faticosa presentazione grafica dei dati e l'assenza di una classificazione delle norme per materia. Tuttavia, il salto di qualità rispetto alla situazione precedente è grandissimo poiché ora nel tessuto ipertestuale della rete ed in qualunque comunicazione o discussione su temi di interesse pubblico, la citazione di una norma italiana può affidarsi ad un link unico, affidabile e costantemente aggiornato.

11. Sentenze e dottrina in rete: una parte del diritto per pochi diventa per tutti?

Come si è visto, la nascita di Internet ha posto in primissimo piano il tema della conoscibilità delle norme spezzando, in qualche modo, lo stretto legame con la giurisprudenza e la dottrina, il cosiddetto “dato giuridico globale” che era stato un punto fermo nel modello applicativo di Italggiure Find e nelle elaborazioni dell'informatica giuridica documentale fin dagli anni '70. Questo non significa che giurisprudenza e dottrina siano poco presenti in rete, anzi lo sono in misura crescente e ormai relevantissima. Le due tipologie di documenti sono in realtà strettamente legate poiché rappresentano il dialogo tra magistrati, avvocati e giuristi e infatti è possibile trovare in rete numerose riviste, siti e blog che pubblicano sentenze su argomenti di attualità con note e commenti. Ne è derivata, tra l'altro, una accresciuta conoscibilità delle sentenze di merito³⁷. Nel tempo, comunque, si sono costituiti sul web grandi serbatoi di informazione giurisprudenziale liberamente accessibile, quella costituzionale sul sito della Corte costituzionale, quella amministrativa sul sito www.giustizia-amministrativa.it, più di recente quella di legittimità sul portale della Corte di cassazione. Quest'ultima ha mantenuto la natura riservata dei propri archivi Italggiure Web ma ha “liberato” una parte dei contenuti con modalità che rivelano le forti pressioni provenienti dal nuovo contesto tecnologico e sociale. Nella sezione *SentenzeWeb* (<http://www.italggiure.giustizia.it/sncass/>) del sito della Cassazione sono stati pubblicati, tra il luglio 2014 e il gennaio 2015, gli archivi documentali relativi agli ultimi cinque anni di sentenze di legittimità in full text, circa 140.000 sentenze in materia civile e circa 250.000 in materia penale. In *Home page* si legge che il sistema di ricerca “è intuitivo e non necessita di specifiche competenze giuridiche” proprio il contrario di quanto i padri fondatori di Italggiure Find hanno sempre ribadito e che, per la verità, sembrerebbe confermato dal fatto che la ricerca è affidata soltanto alla combinazione di parole libere all'interno dei testi delle sentenze.

In realtà, ci troviamo di fronte ad estratti dagli archivi della Cassazione collocati in rete in formato PDF con testo ricercabile, senza filtri e adattamenti, come conferma il fatto che le sentenze sono pubblicate comprendendo anche i nominativi, per esteso, delle parti e dei terzi coinvolti a qualunque titolo con il risultato di diffondere indiscriminatamente dati personali sensibili di vario genere, privi di qualunque rilevanza per lo scopo informativo dichiarato. Nonostante le preoccupazioni subito segnalate dal Garante per la protezione dei dati personali³⁸, la Corte di cassazione non ha modificato i contenuti del servizio, presentandolo come la risposta “ad una esigenza più volte segnalata dai cittadini, in particolare dagli avvocati” e come strumento per rafforzare i “valori della stabilità e della certezza del diritto”³⁹.

contestualmente pubblicati nella *Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana*. Si veda: F. Venturini, *La banca dati Normattiva*, «Le carte e la storia», 16 (2010), n. 1, p. 37-39.

³⁷ C'è chi ne ha dedotto, nel futuro, un accresciuto peso della giurisprudenza di merito “fino al punto, forse, da mettere in discussione la stessa funzione nomofilattica della Suprema Corte. Oggi il pratico guarda quasi esclusivamente alla giurisprudenza di legittimità anche perché è l'unica che può agevolmente conoscere [...] Domani [...] potrà esaminare tutte le sentenze sulla materia in esame del giudice Tizio; potrà, cioè, ricostruire gli orientamenti personali dei giudici”, R. Caterina, *La rete di Babele*, in: *Il diritto nel cyberspazio...*, cit., p. 85.

³⁸ Si veda la lettera al Primo Presidente della Corte di cassazione da parte del Garante, Antonello Soro, *Pubblicazione integrale sul web delle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione e protezione dei dati personali*, 14 ottobre 2014, dove si esprimono preoccupazioni “in ordine alla garanzia del diritto alla protezione dei dati personali (spesso anche sensibili e giudiziari) degli interessati. Questa preoccupazione si fonda, in particolare, sui rischi di indicizzazione, decontestualizzazione, finanche alterazione dei dati stessi, inevitabilmente connessi alla loro indiscriminata accessibilità via web; rischi ben evidenziati dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio scorso, in re C-131/12 (Google-Spain)” <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3432529>

³⁹ Citazioni tratte dalla *Home page* del servizio e dalla lettera del Primo Presidente Giorgio Santacroce, del 20 gennaio 2015: <http://www.cortedicassazione.it/cassazione->

Per quanto riguarda la dottrina, la rete ha avuto effetti non meno dirompenti poiché da un lato ha posto una sfida assai difficile alla frastagliata editoria giuridica italiana e dall'altro ha moltiplicato le fonti allentando i legami tra gli autori e gli editori. Negli ultimi anni si è assistito ad una concentrazione editoriale intorno ad alcune multinazionali (Reed Elsevier ha acquistato una rilevante partecipazione in Giuffrè e Wolters Kluwer ha acquisito De Agostini giuridica, Cedam, Ipsoa, Utet giuridica) il che ha comportato anche una modifica sensibile dei rispettivi cataloghi con un aumento dei libri per l'aggiornamento e la formazione professionale a scapito dei libri per la formazione universitaria, ed un avvicinamento al target commerciale del terzo grande gruppo italiano, Il Sole 24 Ore.

Questi comparti editoriali hanno cercato di sfruttare i diversi *brand* acquisiti con i relativi cataloghi per creare piattaforme a pagamento che, in qualche modo, fossero in grado di rappresentare per i professionisti e per le pubbliche amministrazioni un'alternativa alle banche dati Italgire Find ma seguendo lo stesso modello della Corte di Cassazione, quello del “dato giuridico globale”, arricchendo la normativa in testo vigente e la giurisprudenza con un'offerta di dottrina full text, cioè di contributi autoriali, riviste, trattati, enciclopedie giuridiche, commentari, monografie. Sono nati quindi contenitori digitali “per pochi” che si presentano come esaustivi rispetto alla domanda giuridica professionale⁴⁰ in quanto sfruttano tutte le caratteristiche derivanti dalla forte integrazione degli archivi ma che ovviamente subiscono la concorrenza degli archivi di documentazione giuridica che le amministrazioni pubbliche mettono in rete gratuitamente, a cominciare da *Normattiva*.

E' da notare che questi prodotti commerciali stanno evolvendo verso modalità di organizzazione dei dati e interfaccia di ricerca che tendono ad allinearsi agli strumenti generalisti della rete (cosiddette interfaccia *Google like*) implementando l'ordinamento dei risultati per rilevanza, la gestione delle sinonimie, il suggerimento di termini, il sistema di filtri a faccetta, ecc., con l'obiettivo di ridurre al minimo le differenze nell'esperienza della ricerca in rete e, paradossalmente, con il risultato di creare archivi molto più adatti ad un utente generico di quanto siano gli archivi giuridici in rete ad accesso gratuito⁴¹.

Un altro aspetto di questa evoluzione degli archivi commerciali è che i contenuti digitali di tipo bibliografico tendono a restare dipendenti dalle norme e dalla giurisprudenza nell'ambito delle banche dati integrate di cui fanno parte. Il corpus di letteratura giuridica di cui dispone l'editore viene, almeno parzialmente, completamente integrato nei risultati del motore che interroga anche la normativa e la giurisprudenza. A latere le stesse pubblicazioni sono spesso presentate come “libreria” in formato facsimilare, con l'obiettivo di sostituire le biblioteche presenti negli studi professionali o negli uffici amministrativi e intercettare gli utilizzatori di dispositivi in mobilità, tablet, ecc. Si può notare che questa strategia commerciale tutta funzionale alla pratica forense e amministrativa porta con sé il rischio di tenere fuori la letteratura giuridica dai circuiti di diffusione dell'informazione bibliografica più evoluti, dagli aggregatori di e-books, dagli standard necessari per i motori di ricerca che supportano la ricerca bibliografica integrata nelle biblioteche⁴². Anche in relazione a questo fenomeno, una parte crescente della produzione giuridica di tipo universitario, non più considerata prioritaria dai due gruppi monopolisti, si è quindi spostata su editori minori oppure sull'editoria delle University Press. L'altro aspetto evidente è la crisi delle riviste giuridiche su carta che in numero crescente hanno interrotto le pubblicazioni, in qualche caso per proseguire in edizioni online⁴³. Attualmente si assiste alla diffusione di centri di aggregazione della letteratura giuridica di livello universitario sulla rete, che fanno riferimento talvolta alle riviste giuridiche su carta ma, nella maggior parte

[resources/resources/cms/documents/20150120_SentenzeWebPenali.pdf](#)

⁴⁰ I due prodotti principali sono Il sistema Leggi d'Italia (Wolters Kluwer) e il sistema De Jure (Giuffrè).

⁴¹ Su questa evoluzione si veda G. Ziccardi, *Le nuove modalità di ricerca nelle banche di dati giuridiche: alcune considerazioni (e un'ipotesi di ricerca)*, “Cyberspazio e diritto”, 15 (2014), n. 1, p. 27-36.

⁴² Altri editori (ad es. Il Mulino) che non hanno contenuti normativi e giurisprudenziali da veicolare ma possiedono un catalogo in parte giuridico, hanno invece scelto strade più aperte, sia utilizzando gli standard di rete per le proprie piattaforme digitali, sia sperimentando forme di utilizzo della manualistica universitaria in versione e-book insieme a strumenti digitali di corredo e servizi. Si veda la piattaforma Pandoracampus <https://www.pandoracampus.it/>.

⁴³ Tra le chiusure recenti si possono citare: *Diritto e politiche dell'Unione europea*, *Percorsi costituzionali*, *Critica penale*, *Giurisprudenza di merito*, *Giustizia civile: massimario annotato della Cassazione*, *Rivista giuridica dell'ambiente*, *Il diritto dell'Unione europea*, *Diritto e cultura*, *D&L: Rivista critica del lavoro*, *Nomos*, *Orientamenti della giurisprudenza del lavoro*.

dei casi, ad associazioni di docenti e a “iniziative autonome di gruppi di cultori delle discipline giuridiche più o meno collegati al mondo universitario”⁴⁴. Si tratta di iniziative in gran parte spontanee che vivono anche di pubblicità e che è difficile collocare nel filone dell'*Open Access* in senso stretto, cioè della pubblicazione in rete di prodotti digitali della ricerca scientifica in archivi – istituzionali o disciplinari – liberamente accessibili e basati su standard aperti. E' stato notato che mentre contributi giuridici sono presenti negli *open archives* istituzionali (gestiti da una o più università), non vi sono in Italia archivi OA di tipo disciplinare dedicati alla dottrina giuridica⁴⁵ e rari sono anche i progetti di digitalizzazione di testi in pubblico dominio, se si escludono le fonti storiche⁴⁶. Nello stesso tempo, l'Italia dispone di un archivio bibliografico di articoli di dottrina, il DOGI curato dall'ITTIG, a cui è già accennato, che è del tutto originale nel panorama nazionale ed europeo. Si tratta di un archivio di soli dati secondari arricchiti da *abstract* e riferimenti normativi e giurisprudenziali che potrebbe diventare un punto di aggregazione della vasta pubblicistica giuridica online ormai dispersa sulla rete, come gli stessi responsabili dell'Istituto hanno immaginato, anche se l'ipotesi è complicata dal fatto che la banca dati DOGI è distribuita a pagamento dal 2004 tramite il sistema Infoleges⁴⁷. Ad un livello più lontano dalle forme tradizionali, esistono testi informativi e divulgativi di carattere giuridico come ad esempio le voci del portale “Diritto” di Wikipedia, le pagine giuridiche di molti siti di enti pubblici o di associazioni private, fondazioni, ecc. A questi si affiancano i siti di divulgazione attivati dagli stessi editori giuridici che cercano, in questo modo, di attirare utenza a cui proporre poi i servizi professionali che sponsorizzano il sito (si veda ad esempio *Diritti e risposte* prodotto da Wolters Kluwer in collaborazione con il Corriere della sera)⁴⁸.

12. I dati giuridici aperti: la materia prima del diritto per tutti?

La diffusione in rete dei dati giuridici pubblici è entrata, da alcuni anni, in una fase nuova, legata al più vasto movimento dell'*Open Government*. Il “Governo aperto” è un *mix* di modelli amministrativi e di tecnologie

⁴⁴ P. Costanzo, *La comunicazione giuridica alla prova della rete*, “Federalismi.it”, 2004, n. 10, p. 6.

⁴⁵ P. Guarda, *L'Open Access per la dottrina giuridica e gli Open Archives: verso un futuro migliore?*, “Informatica e diritto”, 2012, n. 2, pp. 225-236. In questo senso anche S. Cavarani, *Biblioteche giuridiche in evoluzione tra nuovi modelli e tradizione*, “AIB studi”, 2013, n. 2, p. 51.

⁴⁶ Per restare al diritto successivo alla codificazione, si veda, ad esempio, la *Biblioteca digitale dell'unificazione giuridica*, curata dalla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7_4_10.wp

⁴⁷ “L'ITTIG, non venendo meno alla sua responsabilità di istituto di ricerca pubblico, potrebbe porsi come polo nella disseminazione e conservazione dei risultati della ricerca scientifica giuridica, rispondendo all'evoluzione attuale verso modelli di comunicazione scientifica, che sia alternativa, ma non in contrapposizione, alle vie tradizionalmente perseguite dagli editori giuridici. Un modello di riferimento può considerarsi il famoso Social Science Research Network (SSRN), che favorisce la divulgazione dei risultati delle ricerche nel campo delle scienze sociali”, E. Fameli, P. Mercatali, M. Ragona, D. Tiscornia, *L'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR*, in: *L'Informatica giuridica in Italia...*, cit., p. 191-192. Qualcosa di simile, in un campo delimitato come gli studi sul Parlamento, è stato realizzato attraverso la banca dati *BPR: Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali* <http://bpr.camera.it/> che raccoglie più di 20.000 riferimenti a libri e articoli di periodico sul Parlamento dal 1848 ad oggi. Le citazioni bibliografiche sono linkate al full text se il documento è disponibile in rete così come per un'ampia selezione di volumi e articoli in pubblico dominio digitalizzati a cura della Biblioteca della Camera dei deputati, oppure resi disponibili dall'editore. Altri archivi di spoglio delle riviste giuridiche sono la banca dati di spogli bibliografici e di estratti curata dalla Sezione di storia del diritto medievale e moderno della Biblioteca dell'Università degli Studi di Milano <http://www.history.unimi.it/scripts/bibliografia/bibr1.php> e la sezione giuridica della banca dati dei periodici italiani di economia, scienze sociali e storia dell'Associazione ESSPER <http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/default.asp>. Da notare anche il grande archivio di indici di riviste giuridiche italiane e straniere *Emeroteca on-line* del Seminario giuridico dell'Università di Catania che tuttavia è riservato all'area Intranet, <https://emeroteca.lex.unict.it/emeroteca/>, su cui: I. Zangara, *Strumenti avanzati per la ricerca della dottrina giuridica: il caso di 'Emeroteca on-line'*, “Informatica e diritto”, 29 (2003), n. 1-2. Sull'ipotesi di un accesso unificato alla dottrina giuridica, si veda anche G. Peruginelli, *L'accesso alla dottrina giuridica: strumenti e linee di sviluppo in rete*, “Informatica e diritto”, 2002, n.1, p. 111-176.

⁴⁸ <http://www.dirittierisposte.it/>

che mirano ad un nuovo rapporto tra istituzioni e società basato sulla trasparenza e su nuove forme di partecipazione rese possibili dall'infrastruttura tecnologica di rete. Le origini più lontane sono da collocare nei movimenti per il software libero e/o aperto, nati negli anni '80. Abbiamo visto come negli anni '90 sia sorto il movimento per l'accesso libero (*free access*) all'informazione giuridica. Nel 2001 nasce il movimento *Open Access* per l'accesso senza restrizioni alla produzione scientifica universitaria, movimento che inizialmente era identificato anche come *Free Online Scholarship*⁴⁹. Da alcuni anni, l'aggettivo prevalente non è *free* ma *open* ed è legato non più solo ai contenuti informativi ma, come si è detto, ad una prospettiva politica e di governo delle società democratiche che ha avuto la sua più nota e sintetica espressione nella *Open Government Directive* del Presidente degli Stati Uniti dell'8 dicembre 2009⁵⁰.

Uno dei pilastri dell'*Open Government* è la disponibilità di dati aperti prodotti o raccolti dalle istituzioni pubbliche. Nell'ottica dell'*Open Government* è attraverso i dati aperti che si garantisce la trasparenza delle attività politiche e amministrative e la partecipazione ai processi decisionali. I dati per essere realmente *open* devono essere gratuiti, manipolabili perché in formati non proprietari e riutilizzabili perché privi di restrizioni giuridiche⁵¹. Questo aspetto della riutilizzabilità può avere, in relazione alle diverse tipologie di dati, implicazioni economiche importanti perché i dati delle amministrazioni pubbliche possono essere prelevati e riutilizzati da soggetti privati per generare valore aggiunto e nuovi servizi. Alla base, come si è detto, vi è l'aspetto più strettamente tecnico poiché gli *open data* sono legati al movimento per il web semantico e per i LOD (*linked open data*) e cioè alla possibilità di pubblicare i dati secondo formati leggibili dalle macchine utilizzando linguaggi che formalizzano le relazioni tra unità informative (logica dei predicati) con una complessità crescente fondata sulla progressiva interrelazione dei dati tra di loro.

Appare evidente che nello sviluppo dell'*Open Government* e delle tecnologie legate ai dati aperti, i dati giuridici sono in primissimo piano sia perché, naturalmente, strategici per la trasparenza dell'attività pubblica, sia perché di notevole valore economico per il riutilizzo⁵². Inoltre in alcuni casi (per esempio la legislazione) ricadono pienamente e *ab origine* nella condizione di libertà da licenze e vincoli giuridici.

I dati giuridici, pur avendo quasi sempre un carattere documentale e testuale, si prestano, soprattutto nel caso dei documenti normativi, ad essere strutturati secondo linguaggi codificati, presentano una grande ricchezza di legami interni di tipo citazionale che hanno proprietà formalizzabili (soppressione, modifica tra disposizioni normative, conformità, contrasto tra provvedimenti giurisdizionali, ecc.), possono connettersi a strumenti semantici come le ontologie giuridiche. Inoltre, infiniti sono i legami tra i documenti normativi e i documenti preparatori (parlamentari ad esempio, ma non solo), i provvedimenti applicativi, i dati fattuali della realtà che viene regolata, ecc.

Insomma, si può dire, in sintesi, che attraverso gli *open data* giuridici, le informazioni strutturate (o "strutturabili") chiuse dentro il mondo delle banche dati fin dagli anni '60, diventano "materia prima" che, trasferita sul web in dataset aperti e interoperabili, suscettibili di infinite interconnessioni, diventa disponibile al mercato degli operatori e dei riutilizzatori. Gli standard di rete per poter identificare in modo univoco le risorse giuridiche esistono già, anche se occorre armonizzare le diverse versioni nazionali attraverso

⁴⁹ L'alternanza o il sovrapporsi degli aggettivi *free* e *open* non è facilmente spiegabile e solo nel caso del software le differenze sono state discusse e precisate. Quel che è certo è che nei due aggettivi si sommano motivazioni sociali e motivazioni tecniche, non vi è solo il concetto di gratuità. Nell'aggettivo *free* sembra esservi una maggiore sottolineatura dei diritti dell'utente, delle sue libertà di accedere, riutilizzare, ecc. Nell'aggettivo *open* sembra esservi una condizione del contenuto a cui si accede, la possibilità tecnica e giuridica di utilizzarlo senza restrizioni, ecc. Per le differenze tra *free software* e *open source software* si vedano gli scritti di R. M. Stallman, *Free software free society: selected essays of Richard M. Stallman*, 2. ed., Boston, Free Software Foundation, 2002: <http://www.gnu.org/doc/fsfs-ii-2.pdf>. Per una panoramica generale si veda L. Paccagnella, *Open access: conoscenza aperta e società dell'informazione*, Bologna, Il Mulino, 2010.

⁵⁰ http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/memoranda_2010/m10-06.pdf

⁵¹ Si veda la Comunicazione della Commissione europea, *Dati aperti: un motore per l'innovazione, la crescita e una governance trasparente*, COM/2011/0882, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0882&from=EN>

⁵² Per un'introduzione si veda il già citato T. Agnoloni, *Dall'informazione giuridica agli open data giuridici...*, cit. e, nello stesso volume, p. 567-580, E. Francesconi, *Il web semantico e la rappresentazione della conoscenza giuridica. Sulle ontologie per il diritto*, M. A. Biasotti, *Strumenti semantici avanzati per la conoscenza del diritto in Internet*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2014.

iniziative che sono in corso, ad esempio nell'ambito dell'Unione europea⁵³. Tuttavia, per il momento, “solo in pochi casi sono stati resi disponibili dataset legislativi completi e ufficiali rappresentati secondo questi formati salvo pochi casi di eccellenza (uno fra tutti il portale della legislazione vigente del Regno Unito...)”⁵⁴. Qual'è l'interesse degli *open data* giuridici per la conoscenza del diritto? Potenzialmente enorme, poiché i dati si prestano alle più svariate applicazioni anche nella filiera dell'editoria giuridica. In concreto, è difficile fare una valutazione, visto che sono molti i fattori in gioco, anche di carattere politico ed economico. Si può ragionevolmente prevedere che saranno privilegiate le applicazioni più innovative, oppure quelle più remunerative dal punto di vista commerciale, o, ancora, quelle che hanno il maggiore potere di attrazione in rete. Sono state ipotizzate applicazioni di *data mining* nei corpora testuali giuridici, la possibilità di comparare norme di vari paesi, la possibilità di alimentare i media civici, la possibilità di costruire quelli che negli anni '60 si chiamavano gli “automi giuridici” e cioè programmi informatici di ausilio al cittadino comune nell'applicazione di normative molto specifiche (si pensi al diritto tributario)⁵⁵. E' da segnalare in ogni caso un grave rischio: che l'interesse per il dato giuridico metta in secondo piano le forme della comunicazione e della divulgazione giuridica e che le risorse pubbliche, già limitate, si concentrino sugli *open data*, creando valore aggiunto per aziende e sviluppatori ma non facendo evolvere i prodotti pubblici dedicati alla conoscenza diffusa del diritto.

13. Ma cosa significa diritto per tutti? Qualche ipotesi sui destinatari

La nascita di un offerta di dati giuridici manipolabili e riutilizzabili per i più diversi scopi solleva il tema dei destinatari della conoscenza giuridica. La letteratura biblioteconomica sulle biblioteche digitali è accompagnata da “un interesse multidisciplinare nello studio dei bisogni degli utenti e del loro comportamento di interazione con la macchina”⁵⁶. Nella bibliografia di informatica giuridica (diversamente da quella sull'*e-government*) questo tema è quasi del tutto assente e, nel percorso finora ricostruito, inutilmente cercheremmo un'analisi delle dinamiche di diffusione del diritto e dei reali bisogni di coloro che ne sono destinatari. Sia per chi ritiene comunque necessaria una mediazione nella ricerca dell'informazione giuridica, sia soprattutto per chi arriva ad individuare un vero diritto soggettivo all'informazione giuridica, i destinatari sembrano essere un pubblico indistinto fatto di soggetti giuridici più che di utenti. Non vi è solo una *fiction iuris* nelle fonti di cognizione ma anche nell'idea dei destinatari del diritto.

Occorrerebbe invece superare il concetto indistinto di “tutti” e tentare di dare un nome ed un cognome alle differenti categorie di utenti. Proviamo a mettere insieme, di seguito, qualche elemento di riflessione, senza la pretesa di fare un'analisi che avrebbe bisogno di una base conoscitiva di cui non disponiamo.

Prima di tutto, è ovvio che le informazioni giuridiche, in quanto decisioni pubbliche, rientrano tra le informazioni del settore pubblico essenziali. In quanto tali dovrebbero essere accessibili in modo gratuito a tutta la cittadinanza nel momento in cui non esistono più gli ostacoli derivanti da onerosi processi editoriali di stampa e di distribuzione. Si è visto che questo risultato è stato in parte raggiunto in Italia, dopo un faticoso percorso. Tuttavia si tratta solo di un punto di partenza, una condizione necessaria ma non sufficiente, resa possibile da una realtà di carattere tecnico, che consente il recupero di singoli documenti o

⁵³ Di grande interesse il progetto *EUCases: linking legal open data in Europe*, <http://eucases.eu/start/> che mira a trasformare gli *open data* giuridici provenienti da paesi europei diversi in *linked open data* arricchiti da relazioni semantiche e linguistiche in grado di gestire il multilinguismo nella ricerca giuridica e porre le basi per un solo ordinamento giuridico europeo. Si veda il *Report on the state-of-the-art and user needs*, gennaio 2014, che fa un'analisi dei portali d'informazione giuridica e dei dati giuridici aperti in alcuni paesi europei (Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia).
http://eucases.eu/fileadmin/EUCases/documents/EUCases_Deliverable_1_1_submitted.pdf

⁵⁴ T. Agnoloni, *Dall'informazione giuridica agli open data giuridici...*, cit., p. 594. Per i dati parlamentari si possono invece ricordare i data set della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, <http://dati.camera.it/>, <http://dati.senato.it/>.

⁵⁵ Come scriveva Lombardi Vallauri, gli “automi giuridici [...] farebbero una concorrenza dura e salutare ai mediatori professionali, permettendo se non di sostituirli nella loro funzione consulente e decisionale, certo di controllare il loro operato e di ridurre il potere tecnico”, *Democraticità dell'informazione giuridica e informatica...* cit. p. 25.

⁵⁶ Cfr. A. Salarelli. A.M. Tammaro, *La biblioteca digitale*, Milano, Bibliografica, 2000, p. 123. Più in generale, sugli utenti, *passim* e p. 121-140.

gruppi di documenti di proprio interesse (documenti normativi in testo vigente, sentenze di legittimità, sentenze della giustizia costituzionale, amministrativa e contabile).

Resta il problema non solo (come è ovvio) della *comprensione* di tali documenti ma soprattutto della loro contestualizzazione con riferimento ad uno specifico problema giuridico. E' questo il motivo delle perplessità di Renato Borruso che abbiamo citato più di una volta, perplessità a ben vedere del tutto giustificate di fronte alla prospettiva di risolvere il problema della conoscibilità diffusa del diritto tramite l'apertura a tutti delle banche dati online costruite per categorie di documenti e disegnate sulle esigenze dei professionisti⁵⁷.

Fermo restando che la conoscibilità del diritto è problema che riguarda tutti, i destinatari dell'informazione giuridica presenti nelle banche dati e negli strumenti della mediazione documentaria possono essere, per semplicità, suddivisi nelle seguenti categorie: a) i professionisti ed operatori del diritto (avvocati e procuratori, notai, magistrati, amministratori pubblici), b) i giuristi accademici e gli studenti di diritto, c) i cittadini.

Le finalità delle prime due categorie nell'accostarsi all'informazione giuridica sono abbastanza chiare perché di tipo professionale, anche se sarebbero necessarie ulteriori distinzioni che, per semplicità, trascuriamo. Differenze tra le due categorie sono legate alle diverse branche del diritto sia per l'uso prevalente di alcune fonti rispetto ad altre, sia per l'uso di fonti di diritto straniero o comunque riferibili ad un contesto internazionale. Certamente un carattere distintivo è dato dall'utilizzo della dottrina cioè della produzione bibliografica, largamente prevalente nell'utenza accademica rispetto a quella professionale che utilizza principalmente la normativa e la giurisprudenza consolidata o recente⁵⁸ e si accosta al libro o all'articolo spesso solo per aggiornarsi.

Per quanto riguarda i cittadini, si possono individuare due esigenze di informazione giuridica distinte, la prima c1) legata alla vita quotidiana (famiglia, lavoro, sanità, ecc.), la seconda c2) legata alle diverse forme di partecipazione alla formazione delle decisioni pubbliche e alla vita democratica. Per quest'ultimo aspetto è possibile individuare anche una terza sub-categoria rappresentata dalle necessità dei cittadini in una qualche forma organizzata, dai comitati, alle associazioni, ai gruppi di pressione, ecc.

Il cittadino medio (c1) raramente risolve un problema di carattere giuridico "arrivando" con facilità ad un documento (norma o sentenza che sia). Tuttavia, è bene intendersi: anche se non così frequenti come si può credere, queste occasioni esistono ed è opportuno che chiunque possa leggere sul proprio computer, facilmente e nel testo vigente, un articolo del Codice civile, del codice della strada, della legge sulle adozioni, della legge sull'accesso ai documenti amministrativi, ecc. E' quindi indispensabile che l'accesso alle grandi banche dati giuridiche sia gratuito e generalizzato.

Allo stesso tempo, è ingenuo e fuorviante illudersi che "aprire" tale accesso risolva tutti i problemi. Per fare un passo avanti è ancora utile l'articolo di Lombardi Vallauri sull'informatica democratica. In questo saggio si individuano con sorprendente lungimiranza i termini del problema. I non giuristi devono poter avere informazione giuridica modellata sui problemi concreti, gli eventi, le situazioni che vivono e incontrano. Abbandonare i non giuristi alle fonti vuol dire rendere impossibile l'utilizzo dell'informazione giuridica. L'utente medio, privo di specifiche conoscenze giuridiche, non ha bisogno delle materie prime perché non conosce le ricette e non sa cucinare e, anche se sapesse farlo, non ne ha il tempo. Ha bisogno di informazioni

⁵⁷ Per Borruso, il computer non è uno strumento "democratico". Le doti necessarie per fare ricerche di documentazione giuridica tramite il computer sono la conoscenza del diritto, la fantasia, la logica, il potere di sintesi, doti che non si acquistano facilmente frequentando questo o quel corso. L'uso del computer, egli scrive, non pareggia le differenze tra giuristi bravi e giuristi meno bravi, non ha la stessa funzione che ebbe la Colt nel far west cioè uno strumento che "pareggiava i conti". Al contrario "la telematica costituisce la rivincita dell'individuo sulla massa. Il computer amplifica, come un potente pantografo, le differenze tra chi è intelligente e/o preparato e chi non lo è", cfr. R. Borruso, S. Russo, C. Tiberi, *L'informatica per il giurista...* cit., p. 515.

⁵⁸ Coloro che esercitano le professioni forensi e notarili utilizzano poco la dottrina prima di redigere un atto: "tipicamente ciò che viene consultata è la normativa vigente e la giurisprudenza più recente; in alcuni casi sono prese in considerazione argomentazioni tratte dalla dottrina maggioritaria e minoritaria. Lo spazio riservato alla consultazione delle dottrine pubblicate sui periodici giuridici è residuale per quelle ipotesi in cui occorre risolvere una questione molto puntuale – in modo da avere lo spunto per una manovra strategica singolare, innovativa o in controtendenza -, laddove l'impianto normativo sia lacunoso o non vi sia una sufficiente giurisprudenza o questa risulti particolarmente controversa", I. Zangara, *Strumenti avanzati per la ricerca della dottrina giuridica...*, cit., p. 100, nota 3.

preconfezionate, “precotte” potremmo dire, in grado di sintetizzare una determinata situazione giuridica e di esporre in un linguaggio privo di tecnicismi, le diverse soluzioni che, sul piano normativo e giurisprudenziale, cioè in termini di diritto vivente, può avere una specifica domanda giuridica⁵⁹. Questo significa creare documenti semplici ma continuamente aggiornati e organizzati intorno alle esigenze concrete del cittadino medio e alla sua vita pratica (famiglia, lavoro, sanità, ecc.). Sulla base di questi documenti, l'utente potrà farsi un'idea, in qualche modo, dei termini del problema e valutare se ha bisogno di un professionista.

Lo sviluppo di portali per materia e/o di un portale del cittadino sembra essere una risposta adeguata a queste esigenze, soluzione sperimentata in tutti i grandi paesi europei e che, peraltro, è stata seguita anche dalle grandi case editrici nello sviluppo dell'informazione giuridica online. Infatti, accanto ai grandi portali generalisti organizzati per fonti, sono stati sviluppati, negli ultimi anni, portali verticali dedicati a specifiche categorie professionali (amministrazioni locali, sanità, lavoro, sicurezza, ecc.).

Per quanto riguarda l'altra esigenza degli utenti che abbiamo chiamato cittadini (c2) e cioè il bisogno di informazione giuridica per partecipare alla vita pubblica (discussione delle decisioni, elaborazione di nuove decisioni, azione di contrasto rispetto a decisioni in corso) si tratta di una situazione in cui le esigenze informative sono più complesse e dove spesso il cittadino non è solo. La società democratica moderna non è fatta di cittadini “monadi” nonostante i nuovi media comportino un rischio di isolamento “davanti allo schermo”⁶⁰: esiste un tessuto sociale complesso e stratificato che discute in rete le decisioni pubbliche e promuove decisioni alternative. Per fare ciò ha bisogno di utilizzare e citare testi pubblici, ha bisogno cioè, in questo caso, della materia prima attraverso la quale si forma l'opinione pubblica, in gran parte costituita da documenti giuridici che devono essere accessibili senza oneri, attendibili, aggiornati e stabili. Le obiezioni di Borruso, da questo punto di vista, sono superate poiché Internet è anche uno straordinario strumento di discussione pubblica alla quale partecipano soggetti organizzati, in grado di gestire a vario livello la complessità della domanda giuridica. Inoltre, in questo dibattito ipertestuale, i dati giuridici si legano ai documenti di fonte pubblica di altra natura (informazioni e documenti legati all'istruttoria amministrativa o politica, dati ambientali, dati economici, dati scientifici) contribuendo a costituire la base conoscitiva che consente la comprensione del problema e la costruzione delle diverse posizioni dialettiche.

14. Non solo diritto: i portali dell'amministrazione pubblica

Molte di queste considerazioni, abbastanza banali, trovano corrispondenza nell'organizzazione dei servizi online di *e-government* dove si è progressivamente cercato di sagomare l'informazione sulle esigenze concrete dell'utente (cittadino, lavoratore, imprenditore, studente, ecc.). Nei grandi portali europei per il cittadino, vi è molta informazione giuridica “in pillole” legata a scadenziari sugli adempimenti, alla modulistica, ai link ai servizi online, ecc.⁶¹ Più di recente sono stati allestiti portali dove è possibile partecipare a tutte le iniziative di consultazione attivate dalle amministrazioni⁶². Il caso della Gran Bretagna è particolarmente interessante, poiché si è assistito, di recente, sul modello americano di USA.gov, alla completa ristrutturazione di tutti i siti di comunicazione pubblica a livello centrale con la nascita del sito Gov.uk <https://www.gov.uk/> dove sono concentrate le informazioni sui servizi, gli adempimenti, le attività di consultazione pubblica, l'anagrafe degli uffici amministrativi, tutte le pubblicazioni edite dalle amministrazioni centrali, ecc. Accanto ad esso si pone il sito ufficiale di legislazione <http://www.legislation.gov.uk/> dove è possibile accedere ai testi normativi vigenti. Struttura simile ha assunto il portale dell'Unione europea Europa.eu. <http://europa.eu/eu-law>. La tendenza appare quindi quella di concentrare e contestualizzare le informazioni, di guidare l'utente all'interno di una sistema coordinato di portali o di un unico portale che diventa l'interfaccia dello Stato sul web, interfaccia che è innervato di

⁵⁹ “Per operare in senso democratico, il sistema dovrà quindi andare oltre la semplice documentazione, a) facilitando la comprensione dei testi, ossia 'traducendo', b) fornendo all'utente i testi 'tradotti' con quel tanto di collegamento che permetta di impostare, se non di risolvere, il problema giuridico concreto”, L. Lombardi Vallauri, *Democraticità dell'informazione giuridica e informatica...* cit., p. 10.

⁶⁰ Cfr. Z. Bauman, *La solitudine del cittadino globale*, Milano, Feltrinelli, 2000.

⁶¹ Per la Francia: <http://www.service-public.fr/>; per la Spagna: <http://administracion.gob.es/>

⁶² Per la Francia: ; <http://www.vie-publique.fr/>.

informazione giuridica anche se spesso “nascosta”.

Da questo punto di vista, la situazione italiana risulta fortemente frammentata e poco efficace anche perché manca un centro di coordinamento indipendente e ogni iniziativa appare legata agli obiettivi di comunicazione del governo in carica piuttosto che ad una strategia comunicativa coerente. Il portale del cittadino Italia.gov non esiste più, alcuni contenuti sono rifluiti nel sito *Linea amica* <http://www.lineaamica.gov.it/> dove peraltro manca una sezione strutturata come guida ai diritti e agli adempimenti del cittadino e tutto si risolve in una serie di link alle pagine di un limitato network di enti pubblici oppure nei testi delle FAQ dove però le informazioni sono frammentate nelle domande e risposte derivanti dal servizio di informazione telefonica.

15. Non solo Internet: il diritto per tutti (anche) nelle biblioteche

Le risorse ed i servizi che si sono finora citati sono ormai ciò di cui dispongono i bibliotecari quando devono rispondere a domande di informazione giuridica provenienti dai propri utenti⁶³. Nelle biblioteche giuridiche, la carta è diventata un supporto quasi marginale, limitato alla dottrina, anch'essa peraltro fortemente investita dall'evoluzione dell'editoria di settore⁶⁴. Nelle biblioteche pubbliche, anche le più modeste, la sezione giuridica di un tempo, spesso piccola e negletta, si è trasformata in un'impressionante offerta di documentazione normativa, giurisprudenziale e dottrina, italiana e straniera, accessibile dai computer. Internet così si conferma la principale fonte di cognizione del diritto e ciò, da un lato, diminuisce, dall'altro accresce – e comunque modifica – i compiti di intermediazione dei bibliotecari. Li modifica nelle biblioteche universitarie dove il corpo docente utilizza le biblioteche in modo sempre più saltuario e affrettato mentre gli studenti devono essere guidati alla conoscenza e alla critica delle fonti di rete⁶⁵, e li modifica nelle biblioteche pubbliche dove l'informazione giuridica può alimentare sia i servizi legati all'*e-government*, sia i servizi legati alla partecipazione pubblica e alla conoscenza delle tematiche civili.

Ma in concreto, in Italia, l'ambiente fisico delle biblioteche e il supporto dei bibliotecari sono utili per la diffusione dell'informazione giuridica? In particolare, le biblioteche pubbliche sono utili alla causa del diritto per tutti? In termini molto generali si può rispondere di sì perché l'accesso a Internet è ancora precluso ad un numero molto alto di cittadini⁶⁶ e perché la mediazione documentaria e l'*information literacy* sembrano importanti in una paese dove cresce l'allarme per l'analfabetismo di ritorno⁶⁷.

Si può ricordare che alle origini dell'informatica giuridica in Italia, nel clima di entusiasmo e di apertura alla società che si è cercato di descrivere, le biblioteche erano presenti, come potenziali veicoli per accedere agli archivi Italgire Find fuori dai confini delle istituzioni giudiziarie: “Pensare [...] alle biblioteche come punti idonei alla disseminazione di quella documentazione fu una ipotesi formulata già dai primi mesi di operatività del sistema e fu anche possibile realizzare una idonea sperimentazione confidando nella collaborazione all'epoca in atto tra la Corte di Cassazione e la Biblioteca nazionale Centrale di Roma, che era stata corresponsabilizzata nella creazione dei primi archivi bibliografici”⁶⁸.

⁶³ L'unico strumento tipicamente bibliotecario che si può aggiungere è il repertorio *DFP Documentazione di fonte pubblica in rete* <http://dfp.aib.it/> all'interno del sito dell'AIB che segnala risorse e documenti prodotti o raccolti dalle istituzioni pubbliche italiane, con un'ampia sezione giuridica. La redazione DFP ha pubblicato nel 2004 il volume *Documenti e dati pubblici sul web: guida all'informazione di fonte pubblica in rete*, a cura di Piero Cavaleri e Fernando Venturini, Bologna, Il Mulino, 2004.

⁶⁴ La completa dematerializzazione delle biblioteche dei grandi studi legali americani è stata segnalata in un recente articolo del New York Times, *So little paper to chase in a law firm's new library*, “The New York Times”, 22 ottobre 2014 http://www.nytimes.com/2014/10/23/nyregion/so-little-paper-to-chase-in-a-law-firms-new-library.html?_r=0.

⁶⁵ Una visione d'insieme sui problemi delle biblioteche giuridiche universitarie nel nuovo contesto tecnologico in S. Cavarani, *Biblioteche giuridiche in evoluzione...*, cit. Un elenco delle biblioteche italiane d'interesse giuridico sul sito dell'ITTIG: <http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/Biblioteche/Index.htm>.

⁶⁶ Secondo dati diffusi dall'Istat nel dicembre 2014, in Italia la quota di famiglie che dispongono di un accesso ad Internet da casa è del 64%. Inoltre la quota di utenti di Internet che accedono ai siti della Pubblica Amministrazione per ottenere informazioni è del 29%: <http://www.istat.it/it/archivio/143073>.

⁶⁷ Cfr. G. Solimine, *Senza sapere: il costo dell'ignoranza in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

⁶⁸ A. M. Caproni, *Gli archivi di documentazione del sistema Italgire verso il pubblico delle biblioteche*, in: *L'informatica giuridica al servizio del paese...*, cit., vol. 3, p. 2. La sperimentazione presso la nazionale di Roma si

Se si può capire perché questo esperimento non ebbe seguito nell'epoca dei terminali, più difficile è riconoscere e spiegare perché, nel tempo di Internet, le biblioteche sono scomparse dall'orizzonte della riflessione sulla divulgazione giuridica e perché le biblioteche pubbliche non svolgono un qualche ruolo apprezzabile in questo campo. Le ragioni attoniscono al modello di biblioteca pubblica affermatosi in Italia, alla percezione degli utenti, alla preparazione dei bibliotecari e ad altre ragioni specifiche che, con riferimento al più generale tema dell'informazione di comunità, ho cercato recentemente di approfondire⁶⁹.

Qui voglio soffermarmi, per concludere, su alcune caratteristiche che i giuristi più attenti al tema della divulgazione e della comunicazione hanno individuato in un ipotetico servizio al cittadino: tali caratteristiche si attagliano in modo sorprendente alle biblioteche, tanto che si è portati a chiedersi perché il termine "biblioteche" non sia stato utilizzato anche solo come riferimento culturale (e qui si torna alle ragioni di cui sopra).

Già Lombardi Vallauri nel suo SIGN, *Sistema di informazione giuridica nazionale* (che lui intendeva "su supporti elettronici") chiedeva di ampliare le tradizionali fonti al di là della "dottrina" comprendendo da un lato la letteratura "pratica"⁷⁰ e dall'altro il dibattito politico, sulle riforme, sullo *ius condendum*, cioè "la considerazione attenta, non solo, a livello scientifico, dei contributi filosofico-giuridici, filosofico-politici e sociologici pertinenti, ma anche, a livello pubblicistico, della letteratura 'minore' dei partiti, dei sindacati, delle associazioni di categoria, degli enti locali, dei gruppi di opinione. Meglio 'di tutto un poco' che 'tutto di un poco', suggeriva Pascal"⁷¹. Più avanti Vallauri, descrive i caratteri dell'*abstract* che, nel contesto tecnologico del tempo, egli vedeva come strumento per educare allo superamento dei tecnicismi e come veicolo dei contenuti giuridici "l'abstract non deve limitarsi a orientare il lettore sull'opportunità di consultare il documento, tanto meno a parafrasarne il titolo, ma deve tendere a sostituirne la lettura, almeno ai fini dell'utente medio". Raccomandava poi un sistema "conversazionale" che permettesse all'utente di "approssimarsi per successivi tentativi a ciò che veramente lo interessa" e un sistema di reperimento per "situazioni giuridiche" o ruoli sociali in quanto "L'utente medio non interroga a partire da problemi di ordinamento concettuale, ma a partire da situazioni di vita, di cui sfuggono le ramificazioni giuridiche". E raccomandava di privilegiare i ruoli più "deboli" all'interno del contesto sociale: "Così, la situazione del drogato, del carcerato in attesa di giudizio, dell'infortunato stradale, del coniuge separato, sembrano più deboli di quella dell'operaio minacciato di licenziamento, quando quest'ultima abbia a disposizione l'informazione giuridica gratuita presso il sindacato"⁷².

In un ampio contributo, più vicino al contesto tecnologico dei giorni nostri, si è cercato di costruire una teoria giuridica della divulgazione delle regole del diritto che afferma l'esistenza di un diritto soggettivo del cittadino ad una efficace comunicazione delle regole giuridiche ed un corrispondente "dovere di diffusione delle stesse da parte delle istituzioni [...] che vada oltre la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale"⁷³. Tale dovere non può essere assolto tramite la sola disponibilità in rete, bensì "disponendo una strategia comunicativa realmente multimediale ed onnicomprensiva dell'intero, vasto panorama dei mass-media più diffusi"⁷⁴. Le caratteristiche dell'attività divulgativa che dovrebbe essere affidata al coordinamento di un

tenne nel periodo 1974-1976 e chi ne ha scritto non poté nascondere "una certa difficoltà da parte di chi offriva il servizio – come di un'attività quasi estranea al tradizionale servizio della biblioteca – ed anche da parte dell'utente come incredulo nel servizio che pure gli veniva offerto", ivi, p. 2-3.

⁶⁹ F. Venturini, *L'informazione di comunità tra e-government e democrazia elettronica: ancora sulle biblioteche pubbliche come supporto alla partecipazione democratica*, "Biblioteche oggi", 2014, n. 9, p. 5-13
<http://www.bibliotecheoggi.it/2014/20140900601.pdf>.

⁷⁰ "i libri tipo 'avvocato nel cassetto', i formulari notarili e amministrativi, schemi di contratti o di azioni giuridiche complesse, tutto materiale snobbato dalla scienza ma caro all'utenza", L. Lombardi Vallauri, *Democrazia dell'informazione giuridica e informatica...* cit., p. 15

⁷¹ Ivi, p. 16.

⁷² Le ultime citazioni a p. 20, 23, 24.

⁷³ B. Malaisi, *Per una teoria giuridica della divulgazione delle regole del diritto*, "Diritto e società", 2005, n. 2, p. 189. Sulla divulgazione delle norme si vedano anche le stimolanti osservazioni di Michele Ainis, *Sulla comunicazione delle regole giuridiche (e su un vuoto di comunicazione nella letteratura giuridica)*, "Quaderni costituzionali", 2002, n. 3, p. 627-636.

⁷⁴ B. Malaisi, *Per una teoria giuridica...*, cit., p. 223. Più avanti: "riteniamo che si stia sconsideratamente concentrando un'enorme massa di risorse – economiche e comunicative – sullo sviluppo esclusivo della comunicazione *on-line*,

soggetto pubblico, sono individuate nella gratuità del servizio, nella ufficialità, nella neutralità, nell'universalità, nella non discriminazione (intesa come diversificazione dei canali comunicativi), nella interattività, nella personalizzabilità del servizio⁷⁵.

Le parole chiave, in queste numerose citazioni, rimandano quasi tutte all'universo concettuale dell'istituzione bibliotecaria. E quello che appare interessante è il continuo richiamo all'esigenza di contestualizzare, di allargare lo spettro informativo andando oltre le tradizionali fonti giuridiche professionali, nonché l'idea che l'informazione giuridica vada personalizzata in rapporto alle necessità individuali. Il diritto per tutti sembra essere un diritto per ciascuno, realmente “vivente”, ibridato con la realtà sociale ed economica, distribuito con tutti i mezzi.

Si può concludere che la risposta alla domanda di diritto per tutti è quindi in un “sistema”. Un sistema che filtri e distribuisca un flusso informativo e un patrimonio di conoscenze inevitabilmente professionale, perché molto tecnico e molto complesso, un sistema fatto di tecnologie di tipo *push* e tecnologie di tipo *pull*: pubblicazioni ufficiali, mass media tradizionali e un insieme coordinato di siti pubblici. Questi ultimi sarebbero preposti 1) ad informare il cittadino dei diritti, dei doveri e degli adempimenti previsti dalle leggi anche attraverso strumenti interattivi; 2) a favorire la partecipazione e la consultazione del cittadino alle decisioni pubbliche; 3) a fornire l'accesso a tutti i documenti giuridici richiamati e a tutte le decisioni pubbliche.

E' lecito pensare che di questo sistema dovrebbero far parte luoghi fisici “neutrali” non dedicati all'informazione giuridica e quindi in grado di accogliere l'utenza più marginale, nei quali possano recarsi coloro che hanno bisogno di orientarsi all'interno del sistema stesso o che non hanno gli strumenti per accedere alle informazioni del sistema (o riceverle). Dove si possano conoscere le novità normative e giurisprudenziali di maggiore impatto sociale, dove si possa avere un servizio di mediazione “in presenza” e di reindirizzamento rispetto ad un insieme di fonti che restano in gran parte professionali. In questo luogo potrebbero convergere iniziative di divulgazione e di “assistenza” provenienti dagli enti produttori dell'informazione giuridica o della comunicazione amministrativa, in generale o in relazione a particolari adempimenti, ed attività legate all'attivismo civico. Pur nella consapevolezza che possa trattarsi, in Italia, di semplice *wishful thinking*, per dare un nome a questi luoghi fisici “neutrali” non saprei trovare un termine migliore di: biblioteche.

senza, in parallelo, predisporre un piano di accesso al *medium* che elimini o almeno riduca i fattori in base ai quali la Rete rischia di incentivare, e non eliminare, quello che viene comunemente definito *digital divide*”, p. 247.

⁷⁵ Ivi, p. 226-234.